



COPIA

COMUNE DI MONTJOVET

Regione Autonoma Valle d'Aosta

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. **50 / 2021**

OGGETTO :

TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti, recapitati a norma di legge, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta chiusa al pubblico, tenuto conto dell'emergenza sanitaria da COVID, di **Prima convocazione** nelle seguenti persone:

COGNOME e NOME	PRESENTE
NIGRA dott. Jean-Christophe - Sindaco	Sì
DANNA Morena - Vice Sindaco	Sì
CACCHIONI Giancarlo - Consigliere	Sì
DE SIMONE Marco - Consigliere	Sì
LETTRY Giada - Consigliere	Sì
MAGNONE Monica - Consigliere	Sì
NOVALLET Mauro - Consigliere	Sì
PETRUNGARO Tiziana - Consigliere	Sì
POMATI Elena - Consigliere	Sì
PRIOD Ivan - Consigliere	Sì
SARTEUR Simona - Consigliere	Sì
SASSI Michela - Consigliere	Sì
TREVES Stefano - Consigliere	Sì
VALLET Joseph Vincent - Consigliere	Giust.
VINZIO Nedo Carlo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	14
Totale Assenti:	1

Partecipa alla seduta la Signora **D'ANNA dott.ssa Eloisa Donatella**, Segretario Comunale

Il Signor **NIGRA dott. Jean-Christophe** nella sua qualità di Sindaco, a mente delle disposizioni previste dal Regolamento Comunale di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale vigente, assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato.

TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

I sottoscritti esaminata la proposta di deliberazione concernente l'oggetto esprimono:

PARERE	TESTO	ESITO	DATA	RESPONSABILE	FIRMA
Parere di regolarità tecnica	In ordine alla regolarità tecnica, il Responsabile del servizio interessato esprime parere	Favorevole	15/07/2021	D'ANNA dott.ssa Eloisa Donatella	_____
Parere di regolarità contabile	In ordine alla regolarità contabile, visto l'art.153 c.5 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL e di conseguenza l'art. 5 c.1 lett.b) del vigente Regolamento di comunale di contabilità	Favorevole	15/07/2021	D'ANNA dott.ssa Eloisa Donatella	
Parere di legittimità	Sotto il profilo della legittimità, il Segretario dell'Ente, ai sensi del combinato disposto dell'art.9 lett. d) della L.R. 46/1998 e dell'art. 49bis della L.R. 54/1998 esprime parere:	Favorevole	15/07/2021	D'ANNA dott.ssa Eloisa Donatella	

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Morena Danna che illustra la bozza di Deliberazione.

Visto il vigente Statuto Comunale;

Richiamato l'articolo 54 Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall'articolo 1, comma 169 Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Richiamato l'art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28/12/2011, n. 488, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

Vista la legge n. 178 del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021/2023";

Richiamata la Legge Regionale n. 12 del 21.12.2020, avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023);

Visto l’articolo 30, comma 5, Decreto Legge 41/2021 che in sede di conversione alla Camera prevede il termine del 30.06.2021, limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99 (*Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese*), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 155 in data 30 giugno 2021, con il quale è stato disposto, all’articolo 2, comma 4, l’ulteriore differimento, dal 30 giugno 2021 **al 31 luglio 2021**, del termine per l’approvazione delle tariffe e regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Richiamata la legge di Stabilità n. 160 del 27/12/2019, con cui a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147, è stata abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e delle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783, in materia di imposta municipale propria (IMU);

Dato atto che la Legge del 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) ed i relativi decreti collegati, hanno introdotto importanti modifiche con riferimento ai termini di applicazione, regolamentazione e riscossione delle entrate locali. L’accorpamento IMU e TASI nella nuova Imposta Municipale Immobiliare ha preso corpo nella manovra 2020 legge 160/2019. Allo stesso modo, le modifiche introdotte in materia di TARI, a seguito degli interventi dell’ARERA, incideranno sulle modalità di definizione del PEF 2021 e seguenti delle tariffe destinate a garantire la copertura dei costi del servizio;

Considerato che l’articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;

Vista la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020 2021);

Visto l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Richiamati i provvedimenti adottati **dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:**

- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF avente ad oggetto “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A avente ad oggetto “Quadro

strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;

- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi” (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 443 del 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF avente ad oggetto “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” che obbliga il gestore a riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con modalità di computo dei costi ben diversa rispetto al sistema fondato sul DPR 158/99, con la quale ha definito i criteri per la redazione del PEF TARI 2020 e dei Listini Tariffari attraverso:
 - Criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio per la gestione dei rifiuti;
 - Criteri di investimento del servizio integrato dei rifiuti;
 - Criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;

Rilevato:

- che la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori che dovrà poi essere coperto attraverso il gettito tariffario e individua nuove definizioni riguardo il perimetro regolatori, il limite di crescita annuale legato a miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale, corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni, i parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili e tempi certi ed uniformi, prevedendo il ricalcolo dei costi efficienti dell’anno a-2 con eventuale conguaglio e la modifica della distribuzione tra parte fissa e parte variabile;
- che la deliberazione ARERA n.443/2019 all’art.6 definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario demandando al soggetto gestore la predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF) per la validazione da parte dell’ente territorialmente competente ed il successivo invio all’Autorità in coerenza con gli obiettivi definiti;
- che la deliberazione ARERA 3 marzo 2020, n.57 recante «Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente» e la determinazione del 26 marzo 2020 n. 02/drif/2020 recante «chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (mtr) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari»;

Considerato che, con riferimento alla **TASSA RIFIUTI (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 e L. 232/2016, non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2021 il principio

per cui il tributo deve garantire la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

Considerato che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Considerato che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Dato atto che le tariffe sono state determinate in modo da garantire la piena copertura dei costi e che sarà necessario approvare in variazione le previsioni di bilancio esercizio 2021;

Ritenuto pertanto che, nel caso in cui, nel corso dell'anno, il costo di gestione del servizio derivante dal piano finanziario dell'Autorità di subATO non risultasse integralmente coperto dalle tariffe approvate, e non sia consentito ricorrere ad eventuali economie nella gestione del servizio, l'ente potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento;

Considerato:

- che, ai fini TARI, in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, l'ente possa deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, il Comune ha disciplinato all'art 16 del regolamento con proprio provvedimento la riduzione della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

- che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

Considerato che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TA.RI.)**, la disciplina dettata dalla Legge 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TA.R.ES. semplificata introdotta a fine 2013 con l'articolo 5 Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito in Legge 28 ottobre 2013 n. 124;

Richiamata la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 che ha disciplinato l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e ha previsto la costituzione delle Unités des communes valdôtaines al posto delle Comunità Montane, ed in particolare l'art. 16 "Funzione e servizi comunali da svolgere in ambito sovra comunale per il tramite delle Unités", ha previsto, tra gli altri, anche il "servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie";

Vista, altresì, la Convenzione generale tra i comuni del comprensorio e l'Unité des communes valdôtaines Evançon per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali per l'anno 2019 che comprende tra i servizi da svolgere obbligatoriamente in forma associata anche il Servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie;

Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 39 del 21.06.2021, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, ai sensi del nuovo metodo tariffario MTR delibera 443/2019 Arera" e i suoi allegati;

Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 40 del 21.06.2021, avente ad oggetto: "Servizio Tributi Associato – Approvazione della determinazione omogenea dei coefficienti necessari all'articolazione della tariffa tari 2021 tra la globalità delle utenze domestiche e non domestiche presenti nel territorio di subato.";

Ritenuto di prendere atto di quanto indicato nelle premesse della deliberazione dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 40 del 21.06.2021, in particolare:

"... la Giunta dell'Unité, in qualità di Autorità di Sub Ato del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ha approvato, nella seduta odierna, il Piano Economico Finanziario elaborato secondo i criteri previsti dal nuovo MRT, e i relativi allegati, predisposto dal sub-ATO D, relativo ai costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e la suddivisione degli stessi fra i Comuni del comprensorio, imputando per ciascun Comune i costi sulla base delle utenze (domestiche e non domestiche) sulla base del DPR 158 del 1999, presenti sul proprio territorio suddivise per categoria omogenea, ai fini della determinazione delle tariffe TARI comunali";

Ritenuto necessario provvedere, con la presente deliberazione, all'approvazione delle tariffe TARI, per l'anno 2021, determinate sulla globalità delle utenze domestiche e non domestiche presenti nel territorio del subato;

Considerato altresì che, ai sensi dell'articolo 1 Legge Regionale 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'articolo 19 Decreto Legislativo 504/1992 e dall'articolo 1, comma 666 Legge 147/2013;

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento per la tassa rifiuti TARI:

TA.RI.	Prima rata	15 novembre 2021
	Seconda rata	15 febbraio 2022

Visto il Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TA.RI.), approvato dal Consiglio Comunale in data odierna in sostituzione del regolamento precedente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 18.12.2019;

Vista l'istruttoria condotta dall'Ufficio Tributi;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto comunale;

Visti i seguenti allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL:

- parere di regolarità tecnica reso dal Segretario comunale in qualità di responsabile dell'Ufficio Finanziario Associato;
- parere di regolarità contabile reso dal Segretario comunale in qualità di responsabile dell'Ufficio Finanziario Associato;

Visto l'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL e di conseguenza l'art. 5, comma 1 lett. B del vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL;

Visto il favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lett. d), della L.R. 46/1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/1998;

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano nei seguenti risultati:

Presenti	n.	14
Assenti	n.	1
Votanti	n.	14
Favorevoli	n.	14

IN RAGIONE DI QUANTO SIN QUI ESPOSTO IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

1° di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti tariffe in relazione alla Tassa Rifiuti TARI, con efficacia dal 1° gennaio 2021:

Tassa sui rifiuti (TA.RI.)

- a. di prendere atto del Piano finanziario per l'anno 2021 redatto dall'Autorità di SubATO, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 39 del 21.06.2021;
- b. di approvare per l'anno 2021 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TA.RI.), determinate con deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 40 del 21/06/2021, applicando dei coefficienti omogenei, necessari all'articolazione della tariffa Tari 2021, sulla globalità delle utenze domestiche e non domestiche presenti nel territorio del subato:

Utenze domestiche

Componenti nucleo familiare	Tariffa fissa (€/mq/anno)	Tariffa variabile (€/anno)
1 componente	€ 0,50993	€ 43,14914
2 componenti	€ 0,59492	€ 73,35354
3 componenti	€ 0,65563	€ 86,29828
4 componenti	€ 0,70419	€ 94,92811
5 componenti	€ 0,75275	€ 125,13251
6 o più componenti	€ 0,78918	€ 146,70708

Utenze domestiche seconde case e abitazioni tenute a disposizione

Metri quadrati	Tariffa fissa (€/mq/anno)	Tariffa variabile (€/anno)
fino a 55 mq.	€ 0,59492	€ 73,35354
da 56 a 90 mq.	€ 0,65563	€ 86,29828
da 91 mq.	€ 0,70419	€ 94,92811

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Tariffa fissa (€/mq/anno)	Tariffa variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,07577	€ 0,52096
2. Campeggi, distributori carburanti	€ 0,16922	€ 0,66790
3. Stabilimenti balneari	€ 0,12629	€ 0,41410
4. Esposizioni, autosaloni	€ 0,06314	€ 0,47421
5. Alberghi con ristorante	€ 0,27025	€ 1,29573
6. Alberghi senza ristorante	€ 0,20206	€ 0,96178
7. Case di cura e riposo	€ 0,27783	€ 1,20222
8. Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,29803	€ 1,17550
9. Banche ed istituti di credito	€ 0,15154	€ 0,63851
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,28035	€ 0,95510
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri licenze	€ 0,25257	€ 1,60296
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,	€ 0,18185	€ 1,06864

elettricista, parrucchiere)		
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,23236	€ 1,06864
14. Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,10861	€ 0,77476
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,13891	€ 0,90834
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 1,11131	€ 2,67160
17. Bar, caffè, pasticceria	€ 0,83348	€ 2,00370
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,58091	€ 1,91687
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,49251	€ 1,66975
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 1,23759	€ 4,68866
21. Discoteche, night club	€ 0,30308	€ 1,15547
22. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,12881	€ 0,68126

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

2° **di dare atto** che sull'importo della TA.RI. non si applica, ai sensi dell'articolo 1 Legge Regionale 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 Decreto Legislativo 504/1992 e di cui all'articolo 1, comma 666 Legge 147/2013;

3° **di stabilire** che la riscossione della TA.RI. dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

TA.RI.	Prima rata	15 novembre 2021
	Seconda rata	15 febbraio 2022

4° **di stabilire** altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;

5° **di riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

6° **di dare atto** che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 Legge 296/2006;

7° **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL PRESIDENTE

F.to NIGRA dott. Jean-Christophe

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D'ANNA dott.ssa Eloisa Donatella

Attestato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

- È pubblicata, in applicazione all'articolo 52bis, 1° comma, della Legge Regionale 07 dicembre 1998, n. 54
- E resterà affissa all'albo pretorio comunale online per quindici giorni consecutivi: dal **30/07/2021** al **14/08/2021** (articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Montjovet, li 30/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to D'ANNA dott.ssa Eloisa Donatella)

Attestato di esecutività

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

- È esecutiva, ai sensi dell'articolo 52ter della Legge Regionale 07 dicembre 1998, n. 54, dal giorno **30/07/2021** (primo giorno di pubblicazione);

Montjovet, li 30/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to D'ANNA dott.ssa Eloisa Donatella)

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Montjovet, li 30/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

(D'ANNA dott.ssa Eloisa Donatella)